

Verbale di Assemblea Straordinaria del 20 / 09 / 2022

L'anno 2022 , il giorno 20 , del mese di Settembre , alle ore 14:30 , presso la Sede di Macomer delle in via Straullo si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione AQUILE SARDEGNA O.d.v. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
- 2) Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 17 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, *Signor TRITAPEPE Luigi*, constatato che sono presenti n. 25 soci aventi diritto al voto su n. 46 soci iscritti all'Associazione **dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione** ai sensi dell'art. 17 e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il Signor/la Signora PINNA Ada

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore oltre alla successiva iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le organizzazioni di volontariato dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di ODV.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente ed il Consigliere Cossu Umberto vengono quindi incaricati di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

Nelle varie ed eventuali, il Presidente chiede a tutti i presenti la possibilità di far Transitare i Consiglieri Dot. MURGIA Alessandro e SANNA Carlo nei ruoli dei Soci Onorari eliminandoli dal quadro dei Consiglieri attuale, facendo così il gruppo consiglieri scenderebbe a nr. 5 operatori e non più (7) come richiesto dalla Regione Sardegna e riportato nel nuovo statuto seguendo la linea del regolamento sul nuovo terzo Settore.

Il nuovo CD in carica sarà dalla data odierna fino alla scadenza naturale del mandato:

segue-

tritapepe
luigi
01.03.2023
19:38:38
UTC



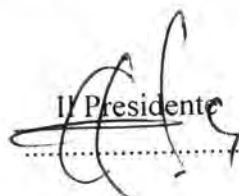
- **PRESIDENTE** : TRITAPEPE LUIGI;
- **VICE PRESIDENTE** : MASALA FRANCESCO ;
- **TESORIERE - SEGRETARIO** : PINNA ADA ;
- **CONSIGLIERE** : COSSU UMBERTO;
- **CONSIGLIERE**: SALIS ERNESTO:

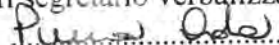
Scadenza Cariche e prossime votazioni data (18/12/2024)

A seguito della proposta ad unanimità , senza nessun parere sfavorevole Sanna Carlo e Murgia Alessandro passano dalla data odierna a tutti gli effetti Soci fondatori Onorari .

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 17:30

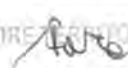
Alla presente si allega foglio presenza dei soci avente diritto di voto.

Il Presidente


Il segretario verbalizzante


MINISTERO DELLE ENTRATE
Ufficio di Circolazione

02 NOV 2022 N. 906 Serie 3
Esente

IL DIRETTORE TERRITORIALE


Delega del Direttore Provinciale



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

AQUILE SARDEGNA

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore" o "CTS"), relative disposizioni attuative e, per quanto dallo stesso non previsto e compatibile, delle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata AQUILE SARDEGNA, di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale in MACOMER, Via Papa Simmaco, 47/B. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di MACOMER non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nell'intero territorio nazionale ovvero all'estero
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
5. L'Associazione ha durata illimitata.
6. L'Associazione è apolitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "Organizzazione di Volontariato"

1. La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Organizzazione di Volontariato" (ODV) successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "AQUILE SARDEGNA Organizzazione di Volontariato", in sigla denominata AQUILE SARDEGNA ODV - ETS". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al predetto Registro.
2. In seguito all'avvenuta iscrizione al RUNTS, l'Associazione dovrà utilizzare l'indicazione di "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.3 – Finalità

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di cui all'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati.

Finalità dell'Associazione è di :

- tutelare e valorizzare l'ambiente, anche con attività di vigilanza ambientale ed ecozoofila;
- organizzare servizi di soccorso e recupero animali feriti;
- favorire percorsi di educazione ambientale e di sviluppo sostenibile;
- promuovere e svolgere attività formative e informative in materia di salvaguardia ambientale, sicurezza stradale, guida sicura, radiocomunicazioni;
- promuovere e favorire lo svolgimento delle attività ciclistiche e motociclistiche, in collaborazione con altre Associazioni (ASD) e con le rispettive Federazioni Sportive, e tutelare la sicurezza dei partecipanti alle relative manifestazioni;
- promuovere la cultura della legalità, l'accoglienza e l'integrazione delle persone in difficoltà, anche mediante la gestione di eventuali apposite strutture in affidamento.

4. Attività di interesse generale

1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e prestazioni sanitarie - Codice del Terzo Settore, art. 5, co. 1, lett. b), che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:

1) servizio di soccorso e recupero animali feriti, in collaborazione con gli enti preposti, con relativo trasporto verso i servizi veterinari con l'utilizzo di apposita ambulanza veterinaria;

2) servizio di accompagnamento presso strutture sanitarie di persone in stato di necessità per visite mediche di routine (no servizi di emergenza o trasporti sanitari specifici).

- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa - Codice del Terzo Settore, art. 5, co. 1, lett. d), che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:

1) organizzazione di percorsi di educazione e tutela ambientale e di sviluppo sostenibile;

2) organizzazione di corsi per la formazione di operatori di Vigilanza Ambientale ed Ecozoofila;

3) organizzazione di corsi di sicurezza ed educazione stradale;

4) organizzazione di corsi di guida sicura e radiocomunicazioni, rivolti principalmente ad altre Associazioni.

- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 - Codice del Terzo Settore, art. 5, co. 1, lett. e), che nel

concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:

1) *organizzazione di corsi di salvaguardia ambientale, con particolare attenzione alle procedure di corretta segnalazione alle Autorità preposte di incendi, discariche abusive, depositi di rifiuti, inquinamento ambientale, animali feriti, randagismo;*

2) *svolgimento di servizi di Vigilanza Ambientale ed Ecozoofila, al fine di tutelare l'ambiente e il territorio con azioni di prevenzione e repressione di violazioni delle normative di tutela dell'ambiente e degli animali.*

d) *alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi - Codice del Terzo Settore, art. 5, co. 1, lett. q), che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:*

1) *allestimento presso la sede operativa dell'Associazione di un alloggio temporaneo per persone in difficoltà, da ospitare in attesa di sistemazione da parte degli Enti preposti.*

e) *accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti - Codice del Terzo Settore, art. 5, co. 1, lett. r), che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:*

1) *allestimento presso la sede operativa dell'Associazione di un alloggio temporaneo per migranti, da ospitare in attesa di sistemazione da parte degli Enti preposti;*

2) *attivazione di ricerca sul territorio di opportunità di inserimento lavorativo o sociale dei migranti accolti, anche presso altre Associazioni, al fine di favorirne l'integrazione sociale ed economica.*

f) *organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche - Codice del Terzo Settore, art. 5, co. 1, lett. t), che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:*

1) *organizzare corsi di avviamento e perfezionamento alla guida sicura della bicicletta;*

2) *organizzare attività di promozione e sensibilizzazione all'uso della bicicletta, sia come attività sportiva che come mezzo di trasporto a limitatissimo impatto ambientale;*

3) *collaborare con le Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'organizzazione di manifestazioni e competizioni ciclistiche, con particolare riguardo agli aspetti relativi alla sicurezza dei partecipanti con apposito servizio di Scorta Tecnica;*

4) *organizzare, in collaborazione con la Federazione Ciclistica Italiana e la Polizia di Stato, corsi di formazione per operatori di Scorta Tecnica per le finalità del precedente punto 3).*

g) *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata - Codice del Terzo Settore, art. 5, co. 1, lett. v), che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:*

1) *organizzazione di convegni e seminari in materia, in collaborazione con le Scuole, Enti e Associazioni;*

2) svolgere attività di sensibilizzazione alla cultura della legalità in tematiche ambientali durante i servizi di *Vigilanza Ambientale ed Ecozoofila*.

- h) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata - Codice del Terzo Settore, art. 5, co. 1, lett. z) che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:

1) realizzazione di interventi di recupero e razionalizzazione di immobili inutilizzati, da destinare all'ampliamento delle attività di carattere residenziale temporaneo di persone in difficoltà e di accoglienza di migranti, di cui ai precedenti punti d) ed e) .

5. Attività diverse

1. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale.
2. La determinazione delle *attività diverse* è rimessa al Consiglio Direttivo, nel rispetto delle eventuali delibere dell'Assemblea dei Soci in materia.
3. L'Associazione rispetta i criteri e i limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore e dalle sue disposizioni attuative in materia di svolgimento di tali attività.

6. Raccolta fondi

1. Per il perseguimento delle finalità sociali, l'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.7 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.8 - Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le ODV le quali, riconoscendosi nelle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. Possono, inoltre, far parte dell'Associazione anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle ODV associate.

2. Il numero degli associati non può essere inferiore a sette persone fisiche o a tre Organizzazioni di Volontariato. Nel caso in cui, successivamente alla costituzione, il numero dovesse essere inferiore a quanto indicato esso deve essere integrato entro un anno.
3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
4. È vietato il trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa

Art.9 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque vi abbia interesse deve presentare domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, unico organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed è annotata nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre ricorso motivato all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prima assemblea utile deciderà in merito al ricorso. Al ricorrente deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale che sottoscrive la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.10 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, a condizione che siano iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi;
 - b) elettorato passivo;
 - c) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - d) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. L'esame è esercitato presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, a condizione che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa; è fatta eccezione per l'esercizio del diritto di voto in Assemblea, che è disciplinato da apposito articolo del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo;
- d) non svolgere attività che siano in contrasto con gli scopi e il decoro dell'Associazione

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non rivalutabili.

Art. 11 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) esclusione per:
 - comportamenti contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
 - mancato pagamento della quota sociale se prevista, entro 90 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione secondo quanto previsto dal presente Statuto.

2. Il provvedimento motivato di esclusione, deliberato dal Consiglio Direttivo deve essere comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua assunzione. Contro di esso l'associato escluso può proporre ricorso all'Assemblea, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione. Il ricorso deve essere presentato per il tramite del Consiglio Direttivo con qualsiasi modalità idonea ad attestarne il ricevimento; sul ricorso delibererà la prima Assemblea utile ovvero altra convocata *ad hoc*, con priorità rispetto agli altri punti posti all'ordine del giorno. Al ricorrente deve essere garantito il diritto al contraddittorio. In ogni caso l'assemblea dovrà tenersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento del ricorso. Fino alla deliberazione dell'Assemblea il provvedimento di esclusione rimane valido ed efficace.

3. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.12 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
2. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
4. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
7. Per quanto non previsto si applica l'art. 17 del CTS.

Art.13 - Delle persone retribuite

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, e comunque nel rispetto del CTS.

Titolo IV

Organi sociali

Art.14 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) l'organo di controllo, ove costituito ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo settore;
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.15 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati;
- c) per deliberare sui ricorsi avverso l'esclusione degli associati;

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati con modalità che ne attestino l'intervenuta ricezione almeno 10 giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve tenersi non meno di 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che sia possibile identificare tutti i partecipanti e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano congiuntamente il Presidente e il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni assunte fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato nominato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

8. Le deliberazioni, prese in conformità delle leggi e dello statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Art.16 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum.

1. L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio Direttivo;

- b) approva l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) approva l'eventuale bilancio sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- d) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
- e) nomina e revoca i componenti dell'organo di controllo, ove costituito.
- f) nomina e revoca i componenti dell'organo di revisione, ove costituito.
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- i) approva l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- j) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- k) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.17 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle proposte di modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- b) delibera in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art.18 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di TRE associati.

3. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre mesi) nel libro degli associati, a condizione che siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
4. Il diritto di voto degli associati minori di età viene esercitato da chi ne esercita la potestà genitoriale e la convocazione dovrà pervenire sia all'associato che ai primi. Il minore di età ha comunque diritto di partecipare all'assemblea e di prendere la parola. Il minore d'età non gode del diritto di elettorato passivo nemmeno per il tramite dell'esercente la potestà genitoriale.
5. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.19 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
2. Possono essere eletti quali componenti il Consiglio Direttivo solo persone fisiche associate ovvero indicate tra i propri associati dagli enti associati.
3. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
4. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.20 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da un numero di Consiglieri non inferiore a 1/3 (un terzo), con arrotondamento per eccesso.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, caso in cui si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel "Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo", conservato nella sede dell'Associazione.

Art.21 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, e in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nomina e revoca il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere il Segretario del Consiglio Direttivo;
- f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) decidere l'eventuale quota associativa annuale e il suo ammontare;
- i) convocare l'Assemblea;
- j) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- k) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- l) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- m) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse ex art. 6 CTS, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- n) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dall'Assemblea e dal CTS;
- o) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione, secondo quanto previsto dallo Statuto, dai Regolamenti interni, dal CTS ovvero deliberato dall'Assemblea.
- p) amministrare i fondi dell'Associazione per la stretta attuazione degli scopi statuari e dei programmi dell'Associazione stessa, secondo le norme di Legge

2. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e esegue i compiti delegati dal Consiglio Direttivo o dal Presidente nell'ambito delle rispettive competenze.

Art.22 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- α) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

- β) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- χ) sopraggiunte cause di incompatibilità (interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, incapacità ad esercitare uffici direttivi);
- δ) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste da apposito articolo del presente Statuto.

2. Nel rispetto anche di quanto prescritto dall'art. 26 del CTS, qualora uno o più Consiglieri cessino dalla carica per qualsiasi ragione, il Consiglio Direttivo provvede alla temporanea sostituzione attingendo dall'elenco dei votati nell'ultima Assemblea all'uopo convocata, iniziando dal primo dei non eletti e a seguire. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria che dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita. Ove detta assemblea non dovesse deliberare, dovrà essere convocata una nuova assemblea con la massima urgenza consentita, e così a seguire.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, con approssimazione per eccesso, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in caso in cui questi non voglia o possa provvedere, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria con la massima urgenza consentita, per procedere all'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, quelli cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione, eccezion fatta per l'ipotesi in cui la cessazione derivi da revoca per giusta causa, nel qual caso si procede alla sua temporanea sostituzione attingendo dall'elenco dei votati nell'ultima Assemblea all'uopo convocata, iniziando dal primo dei non eletti e a seguire. Nell'ipotesi in cui il Consiglio Direttivo non venisse ripristinato nella sua totalità entro 3 mesi, si procederà allo scioglimento dell'Associazione.

4. Ove la maggioranza dei componenti di nomina assembleare venga meno, l'Assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.23 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente coincide col Presidente del Consiglio Direttivo, è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) sottoscrivere gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo previa verifica della loro legittimità;
 - c) adottare, in caso di necessità e urgenza, provvedimenti, sottoponendoli, entro 15 (quindici) giorni, alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.24 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato per obbligo di legge, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile.
2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. Nell'ipotesi in cui si verifichi quanto previsto dall'art. 30, co. 3 del CTS e in tutti i casi in cui cessi l'obbligatorietà di prevederlo, quello in carica decade automaticamente
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.25 - Competenze dell'organo di controllo

1. All'Organo di controllo sono attribuiti i compiti indicati nell'art. 30, commi 6 e 7 del Codice del Terzo settore. In particolare, deve:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lvo 231/2001, qualora applicabili;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - d) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - e) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, afferenti alle materie relative ai propri compiti; può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo laddove convocato.
2. Nei casi previsti dall'art.31, c. 6, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti, ove composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.26 – Revisione legale dei conti

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art.30 c.6 del CTS, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS è fatto obbligo di nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro; gli stessi devono possedere caratteristiche di indipendenza ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo, imparziale e non possono ricoprire cariche all'interno dell'associazione.

2. Nell'ipotesi in cui si verifichi quanto previsto dall'art. 31, co. 2 del CTS e in tutti i casi in cui cessi l'obbligatorietà di prevedere l'organo di revisione, quello in carica decade automaticamente secondo quanto previsto dagli eventuali accordi contrattuali stipulati.

Art.27 - Responsabilità.

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I membri del Consiglio Direttivo, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione, rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi dell'art. 28 del CTS.

Titolo V

I libri sociali

Art.28 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere, oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, i libri sociali obbligatori per legge e, in particolare:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
- f) registro dei volontari.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio.

Art. 29 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria al fine dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.30 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse, quali:

- a) quote associative;
- a) contributi pubblici e privati;
- b) donazioni e lasciti testamentari;
- c) rendite patrimoniali;
- d) attività di raccolta fondi;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- f) rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività di interesse generale prestata, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del CTS;
- g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme in materia.

Art. 31 - Bilancio di esercizio

- 1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
- 2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio.
- 3. Detto bilancio dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria, che a tal fine dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, al fine di consentirne il deposito nella piattaforma telematica RUNTS entro i termini stabiliti dal CTS e relative norme di attuazione.
- 4. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.32– Scioglimento/estinzione e devoluzione del patrimonio

- 1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
- 2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo.

3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del CTS e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.33 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore, le disposizioni attuative dello stesso e, per quanto dallo stesso non previsto e compatibile, le norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione



Elenco dei soci votanti presenti assemblea del giorno 20/09/2022

CASSU	GIUSEPPE	GIUSEPPE
CAU	MACCO	MACCO
GACERINO	DANIELE	DANIELE
SERRA	PAOLO	PAOLO
RANDINO	GIOVANNI	GIOVANNI
SOLLA	GIOVANNI	GIOVANNI
SABA	ANGELO	ANGELO
GATTI	GIOVANNINO	GIOVANNINO
ROSSI	ANDREA	ANDREA
COMORI	ALDO	ALDO
ALFONSI	DORILENO	DORILENO
MELES	GIAN CARLO	GIAN CARLO
BOCHERE	PIRO	PIRO
BRUNIA	CUGI	CUGI
PIA PROPE	FRANCESCO	FRANCESCO
PASACA	GIAN CARLO	GIAN CARLO
BECCHIERE	STEFANO	STEFANO
MOROSA	ADA	ADA
PINNA	ACELIO	ACELIO
TRI	DOMINICO	DOMINICO
SCHIRRA	GIALLOCA	GIALLOCA
SCHIRRA	FRANCESCO	FRANCESCO
ALIS	GIUSEPPE	GIUSEPPE
ALLA GUIDA	RICCARDO	RICCARDO
ALIS		

President

AGENZIA DELLE ENTRATE

Ufficio di Oristano

Reg. 2 U 2 NOV. 2022 - N. 906 - Serie 3

Spett.le

IL DIRETTORE TERRITORIALE

Firma su delega del Direttore Provinciale

